

UNA RILEVANZA STRATEGICA

Attività di vigilanza e organo di controllo nelle Pmi

Mario Difino e Patrizia Riva

I compiti di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla direzione aziendale e di quelle ricevute dai revisori in relazione ai controlli da essi svolti, ai sensi dell'articolo 2409 septies Cc

Il ruolo dei sindaci nella governance delle società di capitali

Il Codice civile prevede un articolato sistema di *governance* finalizzato alla salvaguardia del capitale e della continuità aziendale, a tutela dei diritti dei terzi. Da un lato, l'organo amministrativo ha l'obbligo di a) istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; b) agire con diligenza e ragionevolezza e attivarsi senza indugio per fronteggiare gli eventi che possono compromettere la continuità aziendale, e c) fornire adeguata informativa interna (e cioè agli organi sociali) ed esterna (mediante il bilancio e le altre informazioni soggette a pubblicità legale) circa l'andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate. Dall'altro, sono previste due funzioni di controllo relativamente

all'operato degli amministratori: la *revisione* del bilancio d'esercizio e la *vigilanza* sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il corretto funzionamento del sistema di *governance* delineato dal legislatore consente di rilevare tempestivamente il rischio che sia pregiudicata la continuità aziendale e, con essa, i diritti degli *stakeholder*¹⁾, e quindi di ridurre le conseguenze negative della crisi e consentire di adottare le azioni opportune.

La centralità dell'informativa contabile

Nelle società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325 e 2462 Cc), il cui ammontare è portato a conoscenza dei terzi mediante la pubblicazione del bilancio d'esercizio. Un adeguato sistema di informativa contabile è, pertanto, uno dei pilastri sui quali poggia il sistema delle società di capitali, e il bilancio - annuale, infrannuale o

previsionale - è il documento fondamentale per valutare le condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa. Basti pensare che gli indicatori patrimoniali, economici e finanziari desunti dai bilanci consuntivi o previsionali fanno parte dei principali strumenti a disposizione della direzione aziendale e degli organi di controllo per valutare l'andamento della gestione nonché la sussistenza o meno della prospettiva della continuità aziendale. Per garantire l'effettiva esistenza del patrimonio sociale, le convenzioni contabili adottate dal legislatore comunitario e italiano sono ispirate alla prudenza e al criterio della conservazione del capitale (articoli 2423-bis e 2426 Cc). Poiché il bilancio d'esercizio riflette soltanto gli eventi passati, per far sì che l'informativa di bilancio possa essere utilizzata anche in modo prospettico (*forward-looking*) la direttiva 2003/51/CE e il Dlgs 32/2007 di attuazione hanno disposto

1. Per una più approfondita analisi degli assetti societari si rinvia al fascicolo n. 1.

l'inserimento nella relazione degli amministratori di un'analisi della situazione della società e dell'andamento della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (articolo 2428 Cc). Di particolare rilievo è l'obbligo di fornire nell'ambito di tale analisi gli indicatori di risultato c.d. "finanziari" (o più correttamente "contabili") e, se del caso, quelli "non finanziari" pertinenti all'attività specifica della società². Tale previsione, unitamente all'obbligo di redazione del rendiconto finanziario disposto dal Dlgs 139/2015, già richiesto peraltro dai principi contabili, ha reso l'informativa obbligatoria di bilancio - se correttamente predisposta - uno strumento tecnicamente adeguato per la valutazione della situazione della società alla data di bilancio e del previsto andamento nei successivi dodici mesi. Le linee guida per la redazione della relazione sulla gestione emanate il 14 gennaio 2009 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno individuato le informazioni, contabili e non, che le società devono fornire per soddisfare l'obbligo sopra richiamato, compresa la riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale che fornisce le informazioni non direttamente desumibili dai prospetti di bilancio, ormai datati, previsti dalla IV direttiva. In particolare, gli indicatori selezionati ai fini dell'inserimento nella relazione sulla gestione sono i medesimi elaborati dal CNDC nel marzo

2004 nel documento "Il sistema delle informazioni aziendali alla luce di Basilea 2 e del nuovo diritto societario" per la valutazione del rischio di credito degli affidamenti bancari (rischio che dipende principalmente dalla probabilità di insolvenza dell'impresa finanziata) alla luce dell'accordo *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* promosso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Tale scelta risulta coerente poiché la finalità di entrambi i modelli di informativa è la medesima, ovvero la comprensione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'impresa. Del resto, anche le disposizioni relative all'accesso al Fondo di garanzia per le PMI, approvate con Dm 12 febbraio 2019, contengono un modello di previsione del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario ai fini del calcolo della probabilità di inadempimento che comprende l'uso di numerosi indicatori di natura contabile, differenziati per settore di attività.

Revisione e controllo societario

Dall'importanza dell'informativa contabile ai fini della tutela dei terzi e del monitoraggio dell'andamento aziendale deriva la necessità di verificare l'affidabilità delle informazioni contabili prodotte dalla società mediante l'intervento istituzionale di professionisti esterni. La funzione di controllo del bilancio rientrava originariamente fra i doveri del collegio sindacale previsti dall'articolo 2403 Cc, la cui formulazione iniziale imponeva a tale organo l'obbligo di "accertare

la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2425 per la valutazione del patrimonio sociale". A seguito della riforma del diritto societario attuata con il Dlgs 17 gennaio 2003 n. 6 fu introdotto l'istituto del "controllo contabile" di cui all'articolo 2409 bis Cc. Esso fu successivamente sostituito dalla "revisione legale", funzione distinta dalla vigilanza anche se esercitabile dal medesimo organo, e cioè dal collegio sindacale se composto da revisori iscritti nell'apposito registro, per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La revisione contabile, standardizzata a livello internazionale mediante i principi di revisione, è stata introdotta nell'ordinamento europeo con la direttiva 2006/43/CE, recepita in Italia con il Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39, nonché con la direttiva 2014/56/UE, attuata con il Dlgs 17 luglio 2016 n. 135. L'inserimento della revisione contabile nell'ordinamento nazionale quale funzione distinta dalla vigilanza ha indotto qualche interprete del diritto e a volte il legislatore a confondere i ruoli dei due organi societari incaricati del "controllo", i quali in realtà hanno compiti ben distinti. Ciò ha comportato la formulazione non felice di alcune norme, dando origine a un'ambiguità, parzialmente eliminata dal DL 118/2021 e dal nuovo CCI, che peraltro si può agevolmente risolvere mediante

². Sul concetto di informazione non finanziaria si vedano P. Riva, *Le informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio*, Egea, 2001 e *Organismo Italiano di Business Reporting - Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting (Oibr)*, *Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI*, a cura di P. Riva e A. Panizza, 2022.

un'interpretazione sistematica della normativa. Innanzitutto si deve considerare che, a seguito dell'evoluzione normativa sopra richiamata, la funzione di "controllo" non comprende più le attività di verifica dell'attendibilità del bilancio, ora costituite dalla revisione contabile che, ove obbligatoria per legge, è definita "revisione legale". La finalità della revisione è l'espressione di un giudizio da parte del revisore "in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo"³⁾ e quindi sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio; inoltre, il revisore legale o la società di revisione legale verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili⁴⁾.

Completamente diverse sono le attività e le funzioni di "controllo" ovvero "vigilanza", affidate, nel sistema di *governance* tradizionale, al collegio sindacale o, in alternativa, nelle società a responsabilità limitata, al sindaco unico. Il testo originario dell'articolo 14 CCI, ora soppresso, disponeva i medesimi obblighi sia in capo all'organo di controllo sia in capo al revisore in relazione agli indizi della crisi. Tale disposizione era caratterizzata da una doppia ambiguità: sia nella rubrica (*"Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari"*), che sembrava comprendere fra gli

organi di controllo anche il revisore, sia nel testo, che adombrava l'attribuzione al revisore di compiti di vigilanza ad esso non spettanti. Tale ambiguità ha dato luogo a svariate interpretazioni da parte della dottrina per cercare di attribuire alla disposizione in questione un senso coerente con il sistema. Fortunatamente, essa è stata eliminata dall'articolo 15 del Dl 118, che non fa più riferimento al revisore o alla società di revisione e il cui testo è stato trasfuso nel nuovo articolo 25 *octies* del CCI, rubricato *"Segnalazione dell'organo di controllo"*. La distinzione fra le due funzioni e i relativi obblighi, anche in relazione alla gestione della crisi, è fondamentale per individuare con precisione i compiti dei rispettivi organi che peraltro, nella maggior parte dei casi, sono composti da professionisti aventi i medesimi requisiti professionali. La chiarezza nell'attribuzione dei compiti favorisce il corretto funzionamento del sistema dei controlli, consente di individuare i principi professionali di riferimento applicabili nell'esercizio delle rispettive funzioni e conseguentemente di circoscrivere le responsabilità di chi le svolge, senza pericolose commistioni.

L'attività di vigilanza nella rilevazione della crisi

Se la revisione è fondamentale per valutare il grado di affidabilità dell'informativa contabile, all'organo sindacale sono affidati specifici compiti di intervento sulla base delle informazioni fornite

dalla direzione aziendale e di quelle ricevute dai revisori in relazione ai controlli da essi svolti, ai sensi dell'articolo 2409 *septies* Cc. L'intercettazione tempestiva dei segnali di crisi richiede innanzitutto la vigilanza circa l'istituzione e il corretto funzionamento di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale ex articoli 2086 e 2381, comma 5, Cc. Inoltre, è necessario il monitoraggio costante circa il comportamento diligente degli amministratori, il rispetto di tutte le norme statutarie, legislative e regolamentari cui la società è tenuta, l'assenza di operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto di interessi ovvero imprudenti o azzardate, nonché la sussistenza dell'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario. Tale monitoraggio avviene acquisendo le necessarie informazioni mediante gli strumenti previsti dal legislatore e in particolare:

- a. lo svolgimento delle verifiche sindacali periodiche (articolo 2404 Cc);
- b. la partecipazione alle riunioni degli organi sociali (articolo 2405 Cc) o ad altri incontri o a seguito di richieste specifiche;
- c. l'informativa periodica fornita dagli amministratori circa l'andamento generale della gestione e la sua prevedibile evoluzione, nonché le operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (articolo 2381,

3. Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200.

4. Articolo 14, Dlgs 39/2010.

- comma 5, Cc);
 d. gli atti di ispezione e controllo (articolo 2403 *bis* Cc);
 e. lo scambio di informazioni con i revisori (articolo 2409 *septies* Cc).

Per quanto riguarda la rilevazione tempestiva della crisi, la vigilanza dei sindaci riguarda l'obbligo degli amministratori di monitorare costantemente l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda e, in caso di situazione di squilibrio, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In pratica, l'organo di controllo dovrà richiedere con cadenza almeno trimestrale (articolo 2404 Cc) una situazione contabile infrannuale il più possibile aggiornata, tenendo presente che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile potrà essere considerato adeguato soltanto se esso risulta in grado di produrre tempestivamente le informazioni contabili necessarie per il monitoraggio costante della gestione. Tale situazione contabile dovrà essere oggetto di esame e discussione con la direzione aziendale per quanto riguarda l'andamento della gestione, l'analisi degli scostamenti tra dati previsionali e dati consuntivi, nonché la verifica della regolarità degli incassi e dei pagamenti, tenendo conto anche delle eventuali segnalazioni ricevute da creditori pubblici qualificati ai sensi dell'articolo 30 *sexies* del Dl

152/2021, trasfuso nel nuovo articolo 25 *novies* CCI. Trattandosi di situazioni contabili infrannuali, gli ammortamenti, gli accantonamenti, la valutazione delle rimanenze e dell'esigibilità dei crediti saranno necessariamente stimati con minore precisione rispetto al bilancio annuale, fermo restando l'obbligo di redazione del documento contabile sulla base del principio di competenza e della ragionevolezza delle stime. Inoltre, va considerato che tali situazioni contabili periodiche non sono soggette a revisione, pertanto è consigliabile che l'organo di controllo si confronti anche con il revisore legale nel caso in cui emergano criticità.

Nelle società meglio strutturate dal punto di vista organizzativo, i controlli sopra indicati non rappresentano certo una novità rispetto al regime precedente la riforma della normativa sulla crisi d'impresa. Infatti, essi sono necessari per rilevare gli eventuali squilibri economici, patrimoniali o finanziari che comportano la perdita della continuità aziendale ovvero costituiscono il presupposto per la convocazione dell'assemblea *ex* articolo 2446/2447 e 2482 *bis*/2482 *ter* Cc in caso di riduzione del capitale per perdite⁵, e costituiscono l'oggetto più frequente dell'attività di vigilanza del collegio sindacale circa l'operato degli amministratori. Tuttavia, il codice della crisi d'impresa ha correttamente ribadito la necessità di controlli costanti e l'obbligo di istituire un assetto contabile adeguato in grado di fornire dati

aggiornati, il che auspicabilmente migliorerà il controllo della gestione nonché l'efficacia della vigilanza del collegio sindacale anche nelle imprese di minori dimensioni.

Riguardo agli indizi della crisi, si ricorda che il nuovo articolo 2, comma 1, lettera a) CCI definisce la stessa come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*, e che l'articolo 12, che riproduce l'articolo 2 del decreto 118, individua le *“condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza”* come presupposto per la composizione negoziata della crisi. Anche se il nuovo CCI non prevede più l'applicazione degli indicatori standardizzati dell'allerta, la valutazione della probabilità di insolvenza non potrà prescindere dalle risultanze contabili. Pertanto, sarà necessario muovere dall'accertamento a consuntivo della situazione di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario risultante dalla situazione contabile infrannuale più recente, nonché valutare l'adeguatezza o meno dei flussi di cassa prospettici sulla base di previsioni di *cash-flow* predisposte dalla direzione aziendale ai fini gestionali. Ciò potrà avvenire utilizzando la metodologia di calcolo del test pratico di cui alla sezione I del documento allegato al Decreto del Direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, eventualmente da porre a confronto con il flusso di cassa

5. Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Norma di comportamento del collegio sindacale 11.1 Prevenzione ed emersione della crisi e Norma di comportamento del collegio sindacale 11.10, Vigilanza del collegio sindacale in caso di riduzione o perdita del capitale*, Settembre 2015.

calcolato ai fini del *Debt Service Coverage Ratio* come già indicato dal CNDCEC^[6]. Infatti, il DSCR, pur non essendo più obbligatorio, resta comunque un valido indicatore e in ogni caso richiede l'elaborazione del flusso di cassa prospettico^[7].

Come previsto dall'articolo 15 del decreto 118 e dal nuovo articolo 25 *octies* CCI, nel caso in cui l'esito del test pratico di cui sopra confermi la ragionevole possibilità del risanamento dell'impresa, l'organo di controllo societario è tenuto a inviare una segnalazione scritta all'organo amministrativo circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata. La segnalazione deve altresì contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Nelle more, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 Cc.

L'attività di vigilanza nella gestione della crisi

Decorso il termine non superiore a trenta giorni fissato dall'organo di controllo per la risposta degli amministratori in merito alle iniziative intraprese, in caso di comportamento inerte o inefficace degli stessi il collegio sindacale dovrà fare uso dei poteri riconosciutigli dall'ordinamento convocando l'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2406 Cc ed eventualmente presentando ricorso al tribunale ex articolo 2409

Cc. In mancanza, l'organo di controllo non potrà contare sull'effetto esimente della segnalazione all'organo amministrativo in relazione alla propria responsabilità. Al contrario, nel caso in cui la società presenti istanza per l'accesso alle trattative, l'attività di vigilanza del collegio sindacale continuerà ex articolo 2403 Cc come espressamente previsto dall'articolo 15 del Dl 118 e dal nuovo articolo 25 *octies* del CCI, interloquendo con l'esperto ex nuovo articolo 17 del CCI nonché estendendo la vigilanza all'andamento delle trattative. In base ai criteri generali stabiliti dal Codice civile per tale funzione, anche l'attività di vigilanza sull'andamento delle trattative e in pendenza delle stesse non verterà sul merito delle scelte di gestione effettuate dall'organo di amministrazione, ma riguarderà la legittimità di tali scelte e la conformità delle medesime ai generali criteri di razionalità economica. A questo scopo, l'organo di controllo dovrà essere tempestivamente informato sull'andamento delle trattative, intensificando, se necessario, le richieste di informazioni all'organo amministrativo. Ciò, in particolare, nel caso del compimento di atti di straordinaria amministrazione o dell'esecuzione di pagamenti potenzialmente pregiudizievoli, non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, segnalati dall'esperto all'organo di controllo ex nuovo articolo 21 del CCI. Infine, alla cessazione delle

trattative a seguito della composizione negoziata, l'organo di controllo continuerà ad esercitare la propria vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da parte degli amministratori. Nella fase esecutiva, in caso di significativi scostamenti rispetto al piano, l'organo di controllo potrà eventualmente convocare l'assemblea dei soci a scopo informativo e per adottare gli opportuni provvedimenti.

In assenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, ovvero in alternativa alla medesima, gli amministratori possono attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti alternativi previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (articolo 2086 Cc) ovvero convocare l'assemblea dei soci per deliberare la messa in liquidazione della società, gestendo la stessa ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (articolo 2486 Cc).

In tali casi, il collegio sindacale vigila che gli amministratori diano seguito all'adozione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge. Ad esempio, nel caso in cui la società decida di predisporre un piano attestato di risanamento ovvero di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di proporre un concordato preventivo o un concordato con continuità, il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che il

6. Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili, *Gli indici dell'allerta ex articolo 13, co. 2 Codice della crisi e dell'insolvenza*, bozza del 19 ottobre 2019.

7. Cfr. M. Irrera e P. Riva, *La convergenza tra le indicazioni del codice della crisi e del Dl 118/2021: is cash still king? DSCR e TdR a confronto*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 20 ottobre 2021.

piano sia redatto in conformità ai principi emanati dal CNDCEC^[8] e che il contenuto dell'attestazione sia conforme a quanto richiesto dalla legge e coerente con i principi di attestazione dei piani emanati dal CNDCEC^[9]. Infine, quando la società adotta il piano di risanamento ovvero dopo l'omologazione dell'accordo da parte del Tribunale, i sindaci vigilano sulla corretta esecuzione del piano o dell'accordo da parte degli amministratori^[10].

Nel caso in cui la società decida di proporre la domanda di concordato con riserva, il collegio sindacale vigila che unitamente al ricorso contenente la domanda siano depositati i documenti prescritti, che non sussistano circostanze ostative^[11] e, allo scadere del termine concesso per la redazione e attestazione del piano, che il medesimo sia correttamente redatto e depositato.

L'organo di controllo nelle piccole e medie imprese

A seguito della riforma societaria del 2003^[12], la nomina del collegio sindacale era obbligatoria nelle società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito

per le società per azioni, ovvero se per due esercizi consecutivi erano superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 *bis* Cc^[13]. Pertanto, al sistema dei controlli creato dal legislatore della riforma a seguito di approfonditi dibattiti tecnici sfuggivano soltanto le società "sotto soglia". All'inizio del 2012, sotto la spinta dell'emergenza finanziaria, l'articolo 2477 Cc fu modificato con decretazione d'urgenza^[14] con il dichiarato scopo di ridurre gli oneri per le imprese, consentendo alle società a responsabilità limitata che superavano i parametri previsti (nel frattempo aumentati a 4,4 milioni di attivo e 8,8 milioni di ricavi) di scegliere fra revisione del bilancio e vigilanza dell'organo sindacale. Questa bizzarra possibilità di scegliere il controllo societario "à la carte", che considera fungibili le funzioni di vigilanza e di revisione per le società a responsabilità limitata anche di rilevanti dimensioni, ha prodotto l'effetto di indebolire la rigorosa disciplina delineata dalla riforma palesando altresì la mancanza di familiarità degli autori dell'improvvida modifica legislativa con i meccanismi di *governance* delle

società di capitali.

A tale falla nel sistema dei controlli ha cercato di porre rimedio il CCI, che ha esteso i controlli societari alle società che per due esercizi consecutivi hanno superato anche *uno solo* dei limiti di attivo, ricavi e dipendenti, ridotti a 4 milioni di euro (sia per l'attivo sia per i ricavi) e 20 dipendenti occupati in media. Ciò costituisce un'apprezzabile inversione di rotta da parte del legislatore che ora riconosce, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, che il beneficio atteso per l'intero sistema economico e sociale dalla migliore e più tempestiva gestione delle crisi connessa con la presenza degli organi di controllo è di gran lunga superiore al costo che le società devono sostenere per dotarsi di tali organi.

Purtroppo, il novellato articolo 2477 Cc non ha ancora eliminato del tutto l'ambiguità relativa all'obbligo delle distinte funzioni di vigilanza e di revisione introdotta negli anni della crisi globale. La poco felice formulazione dell'articolo in questione, che prevede l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore, si può

8. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, aggiornato 2022.

9. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, 16 dicembre 2020.

10. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate*, 12 gennaio 2021; Norma 11.4 *Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano attestato di risanamento*; Norma 11.5 *Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti*; Norma 11.7 *Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato preventivo*; Norma 11.8 *Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato con continuità*.

11. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Norme 2021, cit.*, Norma 11.6 *Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato con riserva*.

12. Dlgs 17 gennaio 2003 n. 6, *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative*, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

13. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

14. Articolo 35, DL 9 febbraio 2012, n.5.

prestare a un'interpretazione letterale - ma superficiale - secondo cui le società a responsabilità limitata potrebbero scegliere il tipo di controllo a cui sottoporsi (vigilanza o revisore) evitando uno dei due a propria discrezione. Tale paradossale risultato è evidentemente non coerente con le finalità complessive del CCI e dell'ordinamento societario, nonché con le altre specifiche disposizioni che richiedono l'esercizio di entrambe le distinte attività di controllo e di revisione a garanzia del corretto funzionamento della *governance* delle società di capitali e a tutela dell'intero sistema economico.

Come rilevato da numerosi e autorevoli commentatori, ivi compreso il Consiglio Nazionale del Notariato¹⁵, non vi è motivo per differenziare il sistema dei controlli delle Spa da quello delle Srl, poiché la necessità dei controlli - vigilanza e revisione - dipende dai parametri dimensionali e non dai rapporti fra i soci. Del resto l'interpretazione sistematica della norma, secondo cui al superamento dei parametri è necessario istituire sia la funzione di vigilanza sia la revisione contabile a tutela del patrimonio sociale e dei diritti degli *stakeholder*, risulta spesso applicata nella prassi. Infatti, sono numerose le società a responsabilità limitata che decidono di nominare sia l'organo di controllo sia il revisore, valutando che solo in tal modo l'assetto organizzativo possa considerarsi ben strutturato. Tale scelta contribuisce all'adeguatezza dell'assetto societario, che oltre a

essere obbligatoria per legge tutela i soci e gli amministratori diligenti anche in relazione alle responsabilità in cui essi potrebbero altrimenti incorrere.

Conclusioni

A seguito della riforma del diritto societario e dell'introduzione della revisione legale, la salvaguardia del patrimonio sociale è soggetta a un rigoroso monitoraggio ai fini della tutela dei diritti degli *stakeholder*. Il ben congegnato meccanismo di controllo ideato dal legislatore prevede, da un lato, la produzione e l'analisi di informazioni contabili aggiornate, mediante l'adeguato assetto amministrativo e contabile istituito dagli amministratori. Dall'altro, esso richiede la verifica da parte dei revisori circa l'affidabilità delle informazioni medesime e la vigilanza da parte del collegio sindacale sulla tempestività e adeguatezza delle azioni poste in essere dagli amministratori. La frequenza almeno trimestrale delle verifiche sindacali, la partecipazione dei sindaci alle riunioni degli organi sociali e i poteri di indagine ed intervento loro conferiti attestano la centralità del ruolo dell'organo di controllo societario ai fini del corretto funzionamento del sistema delle società di capitali. La rilevanza strategica della funzione di vigilanza è stata ribadita dal codice della crisi, sia nella versione originaria sia in quella modificata in conformità al Dl 118, mentre l'espressa previsione dell'utilizzo di indicatori contabili quali il margine operativo lordo e netto nonché dei *budget* economici e finanziari evidenzia l'importanza

di un'affidabile informativa contabile e del controllo di gestione, ora obbligatori per legge ai fini della prevenzione della crisi. La ripartizione dei compiti fra amministratori, sindaci e revisori richiede necessariamente la nomina sia dell'organo di controllo sia del responsabile della revisione. Dispiace, quindi, che in occasione dell'elaborazione del codice della crisi il legislatore non abbia posto rimedio alla breccia aperta nel sistema dei controlli sulle Srl dalle improvvise modifiche all'articolo 2477 Cc introdotte un decennio orsono, ripristinando esplicitamente l'obbligo di nomina sia dei sindaci sia dei revisori anche in questo tipo di società. La possibilità di sottrarre le società a responsabilità limitata all'uno o all'altro tipo di controllo, che emerge da un'interpretazione letterale della norma, pregiudica la corretta *governance* societaria come è stato più volte ribadito da autorevoli commentatori. In attesa che l'obbligo di istituire entrambe le funzioni di vigilanza e revisione sia espressamente reintrodotta per tutte le società che superano i relativi parametri, l'interpretazione sistematica della normativa porta a concludere che la mancata nomina dell'organo sindacale ovvero del revisore pregiudica la verifica della corretta gestione aziendale e la tempestiva rilevazione della crisi. In caso di perdita del capitale o di insolvenza, la mancata istituzione di una necessaria funzione di controllo potrebbe, di conseguenza, aggravare la responsabilità degli altri organi sociali per non aver istituito un adeguato assetto organizzativo societario. ►

15. CNN Notizie n. 33 del 20 febbraio 2019.